



CESARE DE TITTA



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"De Titta - Fermi"

CHIS019001 - Viale Marconi n. 14,66034 L A N C I A N O, CH - Tel. +39 0872716381 +39 0872713473

Sito Web: www.itetfermi.edu.it

e-mail min. chis019001@istruzione.it cert. chis019001@pec.istruzione.it

- **Licei: Scienze Umane**
- **Liceo Economico-Sociale**
- **Liceo Linguistico**
- **Indirizzo Tecnologico:** Costruzioni Ambiente e Territorio - Opz. Tecnologia del legno - Geotecnico
- **Ind. Economico:** Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Relazioni Internazionali per il Marketing - Turismo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "DE TITTA - FERMI"-LANCIANO
Prot. 0012604 del 03/12/2021
07 (Uscita)

A tutto il personale
Al sito web
Agli Atti

Oggetto: Obbligo vaccinale personale scolastico dal 15 dicembre 2021.

Con la presente si comunica che **con decreto legge N. 172** approvato il 26 novembre 2021 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", è stato esteso, a far data dal **15 dicembre 2021**, l'obbligo di vaccino anti Covid-19 anche a tutto il personale scolastico.

Da tale data, dunque, non sarà più possibile prestare servizio con il Green pass da test antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante Green pass attestante l'avvenuta vaccinazione.

Il Dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre la documentazione richiesta.

Nei casi in cui, dalle verifiche effettuate, non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, gli interessati saranno invitati a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante, in alternativa:

- l'effettuazione della vaccinazione;
- il differimento;
- l'esenzione;
- l'avvenuta richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito;
- l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di **presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione**, gli interessati dovranno trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione sarà accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne verrà data immediata comunicazione scritta agli interessati.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro

dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

La violazione delle disposizioni normative è punita con le sanzioni amministrative indicate negli artt. 5 e 6 del decreto legge. La sanzione è irrogata dal Prefetto.

Si fa anche presente che, con circolare n. 53922 del 25/11/2021, il Ministero della Salute ha disposto la proroga della **validità delle certificazioni di esenzione** alla vaccinazione anti-SARS-CoV2/COVID-19. La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARSCoV-2/COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 dicembre 2021. Non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea. Le persone che ottengono una esenzione dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Infine, si segnala che, con circolare 53886 del 25/11/2021, il Ministero della Salute raccomanda, a partire dal 1° dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo (booster), nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, anche ai soggetti a partire dai 18 anni di età.

Sarà, inoltre, garantita la priorità di accesso alla vaccinazione sia a tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia ai soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunodepressi) e ai più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità, così come a quelli con livello elevato di esposizione all'infezione, che non hanno ancora ricevuto la dose booster, e comunque a tutti i soggetti per i quali è prevista l'obbligatorietà della vaccinazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Sirolli

Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/93